

dossier

15 novembre 2018

Documentazione per le Commissioni
AUDIZIONI E INCONTRI IN AMBITO UE

Visita di parlamentari italiani
al quartier generale di Europol

L'Aja, 19 novembre 2018



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



XVIII LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni AUDIZIONI E INCONTRI

Visita di parlamentari italiani al
quartier generale di Europol

L'Aja, 19 novembre 2018

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

SERVIZIO STUDI
DOSSIER EUROPEI

UFFICIO RAPPORTI CON
L'UNIONE EUROPEA

N. 24

N. 5



Servizio Studi

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier europei n. 24



Ufficio rapporti con l'Unione europea

Tel. 06-6760-2145 - cdrue@camera.it

Dossier n. 5

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	1
IL RUOLO DI EUROPOL	3
IL GRUPPO DI CONTROLLO PARLAMENTARE CONGIUNTO SULLE ATTIVITÀ DI EUROPOL	7
IL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DI EUROPOL.....	9
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI EUROPOL	17

Schede di lettura

IL RUOLO DI EUROPOL

Entrata in funzione nel 1998 sulla base della Convenzione Europol del 1995, e più volte giuridicamente riformata, da ultimo, con il [regolamento n. 2016/794](#), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (**Europol**), in sintesi, assiste le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge fornendo una piattaforma per lo **scambio e l'analisi** di informazioni su una serie di attività criminali gravi e a carattere transnazionale.

L'Agenzia è prevista dal Trattato sul funzionamento dell'UE, che, all'articolo 88, paragrafo 1, le assegna il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che **interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità** che ledono un **interesse comune** oggetto di una **politica dell'Unione**.

Le aree di intervento di Europol (individuate dall'allegato I del regolamento citato) sono: **terrorismo, criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, attività di riciclaggio** del denaro, criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive, organizzazione del **traffico di migranti**, tratta di esseri umani, criminalità connessa al traffico di **veicoli rubati, omicidio** volontario e lesioni personali gravi, **traffico** illecito di **organi** e tessuti umani, **rapimento, sequestro** e presa di ostaggi, **razzismo e xenofobia, rapina e furto** aggravato, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, **truffe e frodi, reati** contro gli **interessi finanziari dell'Unione**, abuso di informazioni privilegiate e **manipolazione del mercato finanziario**, racket e estorsioni, contraffazione e pirateria in materia di prodotti, **falsificazione** di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, **falsificazione di monete** e di altri mezzi di **pagamento**, criminalità informatica, corruzione, **traffico** illecito di **armi**, munizioni ed esplosivi, traffico illecito di **specie animali protette**, traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi, traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, **abuso e sfruttamento sessuale**, compresi materiale **pedopornografico** e adescamento di minori per scopi sessuali, genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Con sede a L'Aia (Paesi Bassi), l'Agenzia funge da:

- centro di **sostegno** per le operazioni di contrasto;

- centro **informazioni** sulle attività criminali;
- centro di **competenze** in tema di **applicazione della legge**.

L’Agenzia, oltre alla raccolta, conservazione, trattamento, analisi e scambio di informazioni, può, tra l’altro, e al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri, **coordinare, organizzare** e svolgere **indagini e azioni** operative che sono condotte:

- i) **congiuntamente** con le autorità competenti degli Stati membri; o
- ii) nel quadro di **squadre investigative comuni**, ove opportuno, in collegamento con Eurojust.

In ogni caso, in conformità del TFUE e del diritto derivato dell’UE, **Europol non applica misure coercitive** nello svolgimento dei suoi compiti, trattandosi di **competenza esclusiva** delle pertinenti **autorità nazionali**.

La struttura amministrativa e di gestione di Europol comprende: un consiglio di amministrazione; un direttore esecutivo; se del caso, altri organi consultivi istituiti dal consiglio di amministrazione.

Attualmente l’Agenzia impiega oltre mille persone e oltre 200 ufficiali di collegamento, mentre il budget ha registrato negli anni una costante crescita passando dagli oltre 104 milioni di euro nel 2016, ai circa 120 milioni nel 2017, ai 135,7 del 2018 (bilancio rettificato).

La funzione di analisi delle attività criminali esercitata da Europol si traduce, tra l’altro, nella pubblicazione dei seguenti documenti periodici di valutazione:

- la **valutazione** della minaccia rappresentata dalla **criminalità organizzata** e dalle forme gravi di criminalità nell’UE (**SOCTA**), con la quale si individuano e valutano le minacce emergenti, e si descrivono inoltre la struttura dei gruppi della criminalità organizzata e il loro modo di operare, nonché le principali tipologie di crimini che interessano l’UE;
- la **relazione sulla situazione** e sulle **tendenze** del **terrorismo** nell’UE (**TE-SAT**), che dà un resoconto dettagliato dello stato del terrorismo nell’UE;
- la **relazione annuale dell’Europol**, che delinea i risultati e le informazioni specifiche sui tipi di funzioni e sui sistemi che Europol

ha a sua disposizione e in base ai quali eroga la propria attività, sotto forma di sostegno coordinato per operazioni di polizia in Europa.

L’Agenzia riveste un ruolo centrale per quanto riguarda la condivisione di informazioni tra Stati membri in materia di criminalità. Al riguardo, il quadro giuridico di Europol disciplina le modalità di **interrogazione** della **banca dati** gestita dall’Agenzia (normalmente alimentata da informazioni inserite dalle autorità di contrasto degli Stati membri). L’accesso alle informazioni avviene in prima battuta tramite la richiesta di **riscontro** (positivo o negativo) di un determinato dato. In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l’informazione che lo ha generato può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore (ad esempio un altro Stato membro).

Nel corso degli anni sono stati costituiti, in seno all’Agenzia, una serie di centri specializzati nell’approfondimento di tipologie criminali ritenute di prioritaria importanza. Sono riconducibili a tali organismi, in particolare:

- il **Centro europeo per il cybercrime (EC3)**, costituito nel 2013 per rafforzare la risposta di polizia alle forme di criminalità cibernetiche, con particolare riguardo alla protezione dei cittadini, delle imprese e degli apparati pubblici dai reati *on line*;
- il **Centro europeo per il traffico di migranti**, istituito all’inizio del 2016 a seguito della grave crisi dei flussi migratori, concernente in particolare la rotta del Mediterraneo orientale e dei Balcani occidentali. Tale organismo sostiene gli Stati membri nelle attività di individuazione e smantellamento delle reti internazionali che gestiscono i flussi irregolari migratori;
- il **Centro europeo antiterrorismo**, istituito nel 2016, fornisce sostegno operativo richiesto delle autorità degli Stati membri nel settore delle indagini e del contrasto al fenomeno dei *foreign fighters*, delle forme di finanziamento del terrorismo, della propaganda terroristica ed estremistica on line (avvalendosi della unità *EU Internet Referral Unit*), del traffico illegale di armi, cooperando altresì con le altre autorità antiterroristiche a livello internazionale;
- l’**Internet Referral Unit (EU IRU)**, costituita nel 2015 con il compito di ridurre il livello e l’impatto della propaganda *online* che inciti al terrorismo o all’estremismo violento. L’unità collabora a

progetti in materia di individuazione e segnalazione di tali contenuti ai fornitori di servizi di Internet (ai fini della rapida cancellazione), sostenendo altresì gli Stati membri nelle analisi operative e strategiche concernenti di tale fenomeno.

IL GRUPPO DI CONTROLLO PARLAMENTARE CONGIUNTO SULLE ATTIVITÀ DI EUROPOL

Dando attuazione a quanto disposto dall'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'approvazione del [regolamento \(UE\) 2016/794](#), dell'11 maggio 2016 recante il nuovo quadro giuridico di **Europol** è stato introdotto un meccanismo di **controllo** delle **attività** dell'Agenzia da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali; tale meccanismo si è tradotto nella costituzione del **Gruppo congiunto di controllo parlamentare**, che ha avviato i suoi lavori nel 2017.

In particolare, il Gruppo esercita un **monitoraggio politico** delle attività di Europol nell'adempimento della sua missione, anche per quanto riguarda l'impatto di tali attività sui **diritti** e sulle **libertà fondamentali** delle persone fisiche.

Circa la costituzione del Gruppo:

- ciascun **Parlamento nazionale** (limitatamente agli Stati membri che abbiano aderito al regolamento Europol) deve essere rappresentato da un numero di **membri fino a 4**. Nel caso di Parlamenti bicamerali, ciascuna Camera può nominare fino a **due membri**. Il Parlamento europeo deve essere rappresentato con un numero massimo di **16 membri**;
- il Gruppo è **presieduto congiuntamente** dal Parlamento del Paese che detiene la Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo.

Il Gruppo si riunisce normalmente **due volte** l'anno, alternativamente nel Parlamento del Paese che detiene la Presidenza di turno del Consiglio dell'UE e nel Parlamento europeo (a determinate condizioni, sono possibili riunioni straordinarie).

Il regolamento Europol disciplina una serie di attività nell'ambito del monitoraggio del Gruppo. In particolare:

- a) il **presidente** del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il **direttore esecutivo** o i loro supplenti compaiono dinanzi al Gruppo, su richiesta di quest'ultimo, per discutere questioni riguardanti le attività dell'Agenzia, compresi gli aspetti di **bilancio** di tali attività, l'**organizzazione strutturale** e l'eventuale

istituzione di **nuove unità e centri specializzati**, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza. Il gruppo può decidere di invitare alle sue riunioni altre persone interessate, ove del caso;

- b) il **Garante europea per la protezione dei dati personali** compare dinanzi al Gruppo, su richiesta di quest'ultimo, a cadenza almeno annuale per discutere le questioni generali relative alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare la protezione dei dati personali, nelle attività di Europol, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza;
- c) il Gruppo è **consultato** per quanto riguarda la **programmazione pluriennale** di Europol.

Inoltre Europol trasmette al Gruppo, a titolo informativo, tra l'altro, i seguenti documenti, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza:

- le **valutazioni** delle minacce, le **analisi strategiche** e i **rapporti** di situazione in relazione all'obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol;
- le **intese amministrative** concluse ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1;
- il documento contenente la **programmazione pluriennale** e il **programma** di lavoro **annuale** di Europol;
- la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol;
- la relazione di valutazione redatta dalla Commissione.

Il Gruppo di controllo parlamentare congiunto può redigere **conclusioni sintetiche** sul monitoraggio politico delle attività di Europol e presentarle al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali. Il Parlamento europeo le trasmette, a titolo informativo, al Consiglio, alla Commissione e a Europol.

IL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DI EUROPOL

Basandosi sul Regolamento finanziario e sulle linee guida elaborate dalla Commissione europea, il [Documento di programmazione di Europol](#) contiene componenti di programmazione pluriennale e annuale per il periodo 2019-2021, accompagnate dall'individuazione - a titolo indicativo - delle risorse di bilancio e di personale necessarie a realizzarle.

La componente pluriennale del Documento si basa in larga parte sulla [Strategia 2016-2020](#), adottata dal Consiglio di amministrazione di Europol il 1° dicembre 2015. Gli obiettivi strategici individuati in quella sede sono stati incorporati tra gli obiettivi e le azioni concrete previste per il triennio.

Nei prossimi tre anni, Europol continuerà a sostenere le autorità di polizia nella loro lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo, con una strategia che si sposterà in modo progressivo dall'incremento delle capacità operative alla fornitura di servizi operativi con impatto massimizzato. Il consolidamento delle *capabilities* e della *expertise* si tradurrà in un supporto diretto alle attività investigative degli Stati membri.

Il lavoro di Europol si concentrerà pertanto su due tematiche fondamentali:

- offrire un contributo significativo alla **gestione delle informazioni sul crimine** a livello di Unione europea;
- garantire il **massimo impatto operativo della propria azione di supporto agli Stati membri**.

Il Documento di programmazione si concentra su tre grandi obiettivi, di cui vengono qui fornite, in sintesi, le rispettive modalità di attuazione.

1. Europol deve trasformarsi nel Centro dell'UE per lo scambio di informazioni in materia criminale, e fornire gli strumenti di accesso e di elaborazione delle informazioni stesse a tutte le autorità di polizia degli Stati membri.

La gestione delle informazioni include l'accesso, la raccolta e l'organizzazione di informazioni provenienti da fonti multiple e in formati multipli, al fine di renderle accessibili agli Stati membri. Per ottenere tale scopo, Europol, intende concentrarsi su tre assi:

- **sviluppare le capacità ICT che consentano di massimizzare lo scambio e la disponibilità di informazioni sui reati**, tenendo conto

che il nuovo quadro giuridico di Europol sposta l'accento da sistemi e database specifici all'introduzione di un nuovo Concetto per la gestione integrata dei dati (IDMC), incentrato in primis sulle necessità concrete delle autorità di polizia - con un conseguente riposizionamento del focus sui dati stessi, rispetto ai sistemi o ai database destinati a conservarli;

- **garantire uno scambio di informazioni immediato, efficace e ininterrotto.** A tale scopo è già disponibile un Centro informazioni in funzione 24 ore su 24, che consente di massimizzare l'acquisizione, la prima elaborazione e la disponibilità delle informazioni per gli Stati membri. Europol intende altresì lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per incrementare la qualità della loro cooperazione, con particolare riferimento alla **qualità delle informazioni scambiate e alla rapidità di reazione** (per esempio, attraverso un maggiore uso del cd. *Universal Message Format*, o UMF);
- **rafforzare in modo strategico i rapporti di cooperazione con i partner.** Europol intende continuare a promuovere e sviluppare ulteriormente la cooperazione con tutte le autorità di polizia competenti, ivi inclusi i servizi doganali e antiterrorismo degli Stati membri. Allo stesso tempo, è decisa a rafforzare ulteriormente i partenariati con i paesi terzi (Stati Uniti, paesi mediterranei, Balcani occidentali, Medio Oriente e paesi nordafricani), attraverso iniziative **che preservino la natura operativa di Europol e la sua funzione di supporto agli Stati membri.** "In considerazione delle sfide globali che l'UE si trova ad affrontare, per esempio nelle aree della cybercriminalità, dell'immigrazione e del terrorismo, la cooperazione con Interpol rimarrà particolarmente rilevante e verrà rafforzata tramite un allineamento più stretto e la predisposizione di azioni strategiche comuni." Analogo rafforzamento, sulla base della complementarità, dovrà essere previsto per quanto concerne **la partnership con agenzie dell'UE come Frontex ed Eurojust.**

2. **Europol fornirà supporto operativo ed expertise ai massimi livelli per le indagini effettuate dagli Stati membri, sviluppando e utilizzando un ampio portafoglio di servizi.** Più nel dettaglio, il supporto di Europol si esplicherà:

- per le indagini degli Stati membri nell'area del crimine organizzato, attraverso un particolare impegno nel contrasto ai gruppi gerarchicamente strutturati che operano in aree differenziate (o **gruppi di tipo mafioso**), e nella **lotta contro il traffico di esseri umani** connesso alle migrazioni (attraverso lo European Migrant Smuggling Centre, o EMSC);
- per la lotta alla cybercriminalità, tramite una particolare concentrazione sui reati commessi da gruppi organizzati, specie laddove generino profitti significativi, come le **frodi online**; sui reati che provocano danni gravi alle vittime, come lo **sfruttamento sessuale dei minori online**, e sui reati che colpiscono le infrastrutture critiche e i sistemi di informazione dell'UE;
- nell'area dell'antiterrorismo, tramite un impegno volto a rafforzare e rendere più fluidi la cooperazione e lo scambio di informazioni. Più nel dettaglio, il Centro europeo antiterrorismo (ECTC), operativo all'interno di Europol dal 2016, proseguirà nel suo impegno volto a promuovere e costruire le infrastrutture necessarie per potenziare lo scambio di informazioni e la capacità di fornire un sostegno analitico e operativo alle indagini di maggior portata. **La Internet Referral Unit dell'Unione (IRU) sarà utilizzata a fini di contrasto della radicalizzazione online, come la Financial Intelligence Unit (FIU.net) e il Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP) potranno fornire un supporto decisivo nel rafforzare il quadro di intelligence sulle fonti di finanziamento del terrorismo;**
- più in generale, tramite lo sviluppo e la gestione di un supporto analitico di alta qualità e di un portafoglio di capacità operative trasversali e in costante evoluzione.

3. Europol diverrà un organismo sempre più efficiente, con accordi di governance funzionali e una reputazione positiva. Come conseguenza del nuovo regolamento, Europol sarà soggetto a una supervisione di nuovo tipo, da parte del Supervisore europeo sulla protezione dei dati (EDPS) e del Joint Parliamentary Scrutiny Group. In linea con la policy dell'Unione europea, l'Agenzia continuerà a potenziare la trasparenza delle sue attività, facilitando l'accesso ai relativi documenti tramite un registro pubblico.

Un capitolo a parte del Documento di programmazione è espressamente dedicato alla **Strategia esterna di Europol per gli anni 2017-2020**, e tiene conto in particolare del dettato dell'articolo 12 del [Regolamento \(UE\) 2016/794](#), nel quale viene espressamente prevista la predisposizione di una strategia per i rapporti con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. La Strategia trae altresì fondamento dalla [Strategia globale dell'UE](#) per la politica estera e di sicurezza, dalla comunicazione della Commissione su una [Agenda europea per la sicurezza](#) e la lotta contro il terrorismo e dalla [Agenda europea sulla migrazione](#).

Gli obiettivi della Strategia esterna di Europol consistono primariamente:

- nell'**ottimizzare i partenariati**, operativi e strategici, assicurando uno scambio efficace di informazioni e rafforzando il proprio ruolo come centro dell'Unione per le informazioni sul crimine;
- nel rafforzare il ruolo di Europol quale **piattaforma privilegiata per la cooperazione internazionale di polizia** contro le minacce connesse alla sicurezza dell'Unione. In tal senso appare particolarmente necessario potenziare ulteriormente la comunità degli ufficiali di collegamento che prestano i loro servizi presso l'Agenzia, e i rispettivi uffici: "lo sviluppo di una rete di ufficiali di collegamento dovrebbe condurre a una cooperazione di polizia migliore e maggiormente coordinata", anche tramite un utilizzo sistematico di SIENA (*Secure Information Exchange Network Application*) e del formato universale per lo scambio di messaggi (UMF);
- nel rafforzare la posizione di Europol all'interno dell'architettura dell'UE per la sicurezza, attraverso una **cooperazione più intensa e continua con la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)**, onde assicurare "uno scambio adeguato di informazioni strategiche, offrire un'analisi congiunta delle minacce che hanno una dimensione sia interna che esterna, e facilitare i contatti con i paesi terzi con i quali Europol non ha ancora avviato una cooperazione";
- nel promuovere Europol quale modello di successo nell'ambito della cooperazione.

Per quanto concerne le priorità dell'azione esterna di Europol, in accordo con le urgenze individuate nei documenti strategici dell'Unione per quanto

concerne la sicurezza interna - terrorismo, minacce ibride, cybersicurezza e sicurezza energetica, crimine organizzato e gestione delle frontiere esterne, esse si concentreranno in particolare **nelle aree della lotta al crimine organizzato, al cybercrimine e al terrorismo**. Le minacce ibride, infatti, "sono un nuovo fenomeno che deve essere analizzato più a fondo onde definire il ruolo di Europol e l'eventuale sostegno che potrebbe offrire nella lotta contro questa minaccia globale."

Quanto infine ai partner, la Strategia esterna stabilisce che Europol deve puntare a rafforzare ulteriormente il suo partenariato con i paesi terzi, senza limitarsi all'adozione di meri criteri geografici, "poiché per alcune tipologie di reato la prossimità geografica di un partner non può essere l'unico criterio da seguire." Nella Strategia vengono comunque espressamente menzionati gli Stati Uniti, i paesi del Mediterraneo e i Balcani occidentali.

Più nel dettaglio:

- gli **Stati Uniti** rimarranno il partner chiave di Europol, a partire dalle aree principali di interesse comune: terrorismo e cybersicurezza (ma anche crimine organizzato e traffico illegale di migranti);
- i paesi del **Medio Oriente** e del **Nordafrika** rappresentano i soggetti principali con i quali rafforzare il partenariato, con particolare riferimento alla lotta contro il terrorismo e le migrazioni illegali, e in stretto coordinamento con il Servizio europeo di azione esterna;
- anche con i paesi dei **Balcani Occidentali** sarà necessario implementare un modello di cooperazione che peraltro ha già portato a risultati significativi, concentrandosi in particolare sul traffico di migranti, il terrorismo e il crimine organizzato;
- le medesime aree - strategiche per la sicurezza interna ed esterna - richiederebbero una cooperazione molto più stretta con la **Turchia**, la cui definizione è però fortemente legata all'evoluzione dei rapporti tra il paese e l'Unione europea;
- altri paesi con i quali puntare a una cooperazione più strutturata sono India e Pakistan; **Cina** (visto l'impatto della criminalità organizzata cinese nel territorio dell'Unione e l'alto profilo internazionale dei gruppi criminali cinesi); i paesi centro e sudamericani (con particolare riferimento al narcotraffico e ai reati connessi); Israele e la Federazione russa.

Per quanto concerne invece i rapporti con le organizzazioni internazionali, **Interpol** rimarrà ovviamente il principale partner di Europol in un'azione di supporto agli Stati membri e di rafforzamento di una cooperazione di polizia che operi sull'intero territorio dell'Unione. Europol dovrà però produrre ulteriori sforzi per potenziare la cooperazione con altri organismi internazionali, primo fra tutti la **NATO**, con particolare riferimento ad aree di interesse comune come la lotta al terrorismo e al traffico illegale di migranti.

L'ultimo capitolo del Documento di programmazione è dedicato infine alle **risorse finanziarie e umane per gli anni 2019-2021**, e muove dalla considerazione che, nel corso degli ultimi anni, "a Europol sono state affidate una serie di funzioni completamente nuove come il Centro europeo sul cybercrimine, il Centro europeo sul traffico illegale di migranti, la European Internet Referral Unit (IRU), il Centro europeo antiterrorismo e la già citata FIU.net. Benché siano state messe a disposizione alcune risorse per questi nuovi incarichi, Europol ha dovuto dipendere pesantemente dalla riallocazione interna di personale con mansioni operative e dallo spostamento di taluni incarichi da funzioni di supporto al Dipartimento operazioni."

L'evoluzione costante del ruolo di Europol, legata alle nuove esigenze di sicurezza dell'Unione richiede, secondo quanto rilevato nel Documento, una **revisione continua e complessiva delle necessità dell'Agenzia in termini di risorse umane**, per fronteggiare un ampio ventaglio di sviluppi che attengono, a mero titolo esemplificativo:

- alla prevenzione o reazione ad attacchi di matrice terroristica;
- all'individuazione e soppressione di propaganda online;
- al rafforzamento della pressione sulle reti di trafficanti di esseri umani, da ottenersi anche tramite la **presenza diretta di personale Europol negli hotspot** degli Stati membri più affetti dal fenomeno;
- alla necessità di fornire un miglior supporto centralizzato in termini di informatica forense e di decrittazione;
- a un uso più sistematico dell'intelligence finanziaria nel corso delle indagini;
- allo sviluppo di una maggior capacità di individuare potenziali "vittime", specie per proteggere i bambini dagli abusi e dallo sfruttamento sessuale.

Dopo aver ricordato che, nel precedente Documento di programmazione, era stato previsto un incremento approssimativo di 70 agenti temporanei, poi ridotto a 26 unità, Europol afferma di aver risagomato la sua programmazione tenendo conto dell'approccio molto prudente seguito dall'autorità di bilancio per il 2018, e richiede pertanto, per il triennio 2019-2021, 111 nuovi incarichi, così ripartiti:

- 54 unità per la Direzione operazioni;
- 46 unità per il Dipartimento ICT;
- 11 unità per *governance* e amministrazione.

Analogamente contenuto è l'incremento di bilancio che il Documento prefigura: + 21 milioni nel 2019 (rispetto al bilancio iniziale 2018), per un budget totale di 143,3 milioni che crescerebbe in modo ancor più contenuto nel 2020 (+ 2,8 milioni) e nel 2021 (+5,9 milioni).

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI EUROPOL

In considerazione della significativa massa di informazioni trattate e scambiate nell'ambito delle attività di Europol (cui partecipano autorità di Stati membri per finalità legate al contrasto del crimine), il rinnovato quadro giuridico¹ dell'Agenzia dedica una sezione specifica (il Capo VI) a una serie di garanzie in materia di protezione dei dati personali.

Tale regime è basato sui principi contenuti nella [Convenzione n. 108](#) del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale², e sulla [raccomandazione n. R\(87\)](#) del Comitato dei Ministri del medesimo organismo in materia di uso dei dati personali nel settore della polizia.

La disciplina è, inoltre, coerente con quanto stabilito a livello UE dalla [direttiva \(UE\) 2016/680](#), relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei **dati personali** da parte delle **autorità** competenti a fini di **prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati** o esecuzione di sanzioni penali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma (caratterizzato da elevati standard di protezione armonizzati) che ha previsto anche l'adozione del nuovo **regolamento generale sulla protezione dei dati** ([regolamento \(UE\) 2016/679](#) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)³.

Europol applica addizionalmente il [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#) sul trattamento dei dati personali da parte delle **Istituzioni** e degli **organismi comunitari**, attualmente in fase di revisione, con particolare riguardo a **dati personali “non operativi”**, ovvero non collegati ad indagini penali, come i dati personali relativi ai membri del personale Europol.

In sintesi, il Capo VI del regolamento Europol stabilisce, tra l'altro: i **principi generali** in materia di protezione dei dati personali trattati dall'Agenzia (articolo 28), anche con riferimento a particolari categorie di dati (cosiddetti **dati sensibili**), e di soggetti interessati al trattamento (articolo 30); i termini per la **conservazione** e la **cancellazione** dei dati

¹ [Regolamento \(Ue\) 2016/794](#).

² La Convenzione, approvata a Strasburgo nel 1981, è stata ratificata dall'Italia nel 1997.

³ Il pacchetto normativo, entrato in vigore nel maggio 2016 e diventato applicabile due anni dopo.

(31); le disposizioni che vincolano l’Agenzia a garantire sotto diversi profili la **sicurezza** dei dati (articoli 32 e 33); la **notificazione** di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo (articolo 34), e la relativa **comunicazione** (compresi i limiti dovuti ad esigenze connesse alla peculiare attività dell’Agenzia di sostegno alle attività di tutela della sicurezza) agli interessati (articolo 35). Disposizioni particolari sono altresì previste con riguardo, tra l’altro, al **diritto di accesso** dell’**interessato** ai propri dati (articolo 36), e ai connessi diritti di **rettifica, cancellazione** e limitazione dell’**accesso** ai dati (articolo 37), il cui esercizio è circoscritto in funzione delle citate esigenze di tutela della sicurezza.

La disciplina delinea, inoltre, il quadro delle **responsabilità** in materia di protezione dei dati personali, ripartendole in linea di massima tra **Europol** e gli **Stati membri** (articolo 38) viene altresì individuato tra i membri del personale dell’Agenzia un **responsabile della protezione**, nominato dal consiglio di amministrazione dell’organismo (articolo 41).

Il regime include inoltre un articolato sistema di **vigilanza** sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (articoli 41-45), che coinvolge significativamente il **Garante europeo per la protezione dei dati personali**, e le **autorità di controllo nazionali** (*vedi infra*).

Da ultimo, è previsto un apparato di **mezzi di ricorso** e di **responsabilità** che, in estrema sintesi, prevede il diritto degli interessati di presentare **reclamo** al Garante citato e **ricorso** alla Corte di giustizia dell’UE, nonché il diritto al **risarcimento**, da parte di Europol o dello Stato membro (a seconda dei profili di responsabilità), del **danno** cagionato da un **trattamento illecito** di dati (articoli 47- 50).

La sorveglianza sulla protezione dei dati personali può altresì considerarsi inclusa nel **monitoraggio politico** dal Gruppo di controllo parlamentare congiunto delle attività di Europol anche per quanto riguarda l’impatto sui **diritti** e sulle **libertà fondamentali** delle persone fisiche.⁴

Più approfonditamente, secondo i principi generali (articolo 28), nell’ambito di Europol i dati personali devono essere, tra l’altro:

- trattati in modo **corretto** e **leccito**;

⁴ A tal proposito, merita ricordare che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale è incluso nella Carta europea dei diritti fondamentali dell’UE (articolo 8) che, a seguito del Trattato di Lisbona, ha assunto il rango di diritto primario dell’Unione. al pari del Trattato sull’Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE).

- raccolti per **finalità determinate**;
- **adeguati, pertinenti e limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- **esatti e aggiornati**;
- **conservati** in una forma che consenta l'**identificazione** degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle loro specifiche finalità;
- trattati in modo tale da garantire un'**adeguata sicurezza** dei dati personali.

Il regolamento, da un lato, consente il trattamento di dati personali relativi a **vittime di reato, testimoni** o altre **persone** che possono fornire informazioni riguardanti reati e a persone di età inferiore a diciotto anni **se strettamente necessario e proporzionato** per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, dall'altro **limita** la facoltà di trattare (mediante procedimenti automatizzati o meno) **dati personali** che rivelino la **razza, l'origine etnica, le opinioni politiche**, le convinzioni **religiose o filosofiche** o l'appartenenza **sindacale**, nonché dati **genetici** o dati relativi alla **salute** e alla **vita sessuale** di un individuo ai casi in cui sia **strettamente necessario e proporzionato** per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol e se tali dati integrano altri dati personali trattati da Europol (regime dei **dati sensibili** - articolo 30).

Oltre alle citate norme sulla **durata della conservazione** dei dati, il regolamento stabilisce una serie di **obblighi** a carico di Europol e (nel caso di trattamento automatizzato) degli Stati membri concernenti misure adeguate per **proteggere** i dati personali. Si tratta, tra l'altro, di misure idonee a garantire: il controllo dell'**accesso alle attrezzature**, il controllo dei **supporti** dei dati, della conservazione dei dati; degli **utilizzatori** dei dati, dell'accesso, della **comunicazione, dell'introduzione, e del trasporto** dei dati, nonché il **ripristino, l'affidabilità e l'integrità** delle funzioni dei sistemi (articolo 32). In caso di violazione dei dati personali, Europol è tenuta a notificarla senza giustificato ritardo al Garante europeo per la protezione dei dati personali e alle autorità competenti degli Stati membri, nonché al fornitore dei dati interessato (articolo 34, par. 1).

Vi è inoltre l'obbligo di comunicare all'interessato **violazioni** dei dati suscettibili di ledere gravemente di diritti e le libertà, salvo il caso in cui:

- Europol abbia applicato ai dati personali oggetto della violazione misure tecnologiche di protezione appropriate che rendano i **dati incomprensibili** a chiunque non sia autorizzato ad accedervi;
- Europol abbia **successivamente** adottato misure atte a far sì che i diritti e le libertà dell'interessato **non rischino** più di essere gravemente pregiudicati; oppure
- tale comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati, in particolare, a motivo del numero di casi in questione (in una simile circostanza, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile che informi gli interessati in questione con analoga efficacia).

La comunicazione all'interessato può inoltre essere **rinvciata, limitata o omessa** nel caso in cui ciò costituisca una **misura necessaria**, tenuto debito conto dei legittimi interessi del soggetto in questione:

- per **non compromettere indagini**, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- per non compromettere la **prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati** o l'esecuzione di sanzioni penali;
- per proteggere la sicurezza pubblica e nazionale;
- per proteggere i diritti e le libertà di terzi (articolo 35).

L'articolo 36 prevede il **diritto** dell'interessato, a intervalli ragionevoli, di ottenere **informazioni** per sapere se i dati personali che lo riguardano sono trattati da Europol, descrivendo altresì il tipo di informazioni che, in tal caso, l'Agenzia deve fornire (a seguito di apposita domanda all'autorità designata a tal fine nello Stato membro). Tale diritto dell'interessato **non può considerarsi assoluto**, potendo la comunicazione di informazioni essere **rifiutata o limitata** ove tale rifiuto o limitazione (tenendo conto dei diritti fondamentali e degli interessi del richiedente) costituisca una **misura necessaria** per:

- consentire il corretto svolgimento dei **compiti di Europol**;
- tutelare la **sicurezza e l'ordine pubblico o prevenire attività criminali**;
- garantire che nessuna all'**indagine nazionale** sia **compromessa**; oppure

- proteggere i **diritti e le libertà di terzi**.

Ove l’interessato abbia avuto accesso ai dati personali che lo riguardano trattati da Europol, ha il diritto di chiederne la **rettifica**, l’**integrazione** o l’**aggiornamento** degli stessi, o ancora la cancellazione nel caso in cui tali dati non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

L’onere relativo alla rettifica o cancellazione dei dati personali ricade su **Europol** o sugli **Stati membri** a seconda della fonte che li ha forniti. Senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso **entro tre mesi** dal ricevimento della domanda, Europol informa per iscritto l’interessato che i dati sono stati **rettificati**, **cancellati**, o **limitati** per quanto riguarda l’accesso; il termine di tre mesi vige anche per quanto riguarda l’**eventuale rifiuto** alle operazioni citate, mediante il quale viene altresì indicata all’interessato la facoltà di proporre **reclamo** al Garante europeo per la protezione dei dati e di proporre **ricorso** giurisdizionale (articolo 37).

La responsabilità della qualità dei dati è attribuita ad Europol dal regolamento con riferimento alle informazioni fornite da Paesi terzi, organizzazioni internazionali, o parti private, o reperiti direttamente da Europol da fonti pubbliche, mentre rimane in capo agli Stati membri quando questi ultimi siano gli stessi fornitori dei dati personali (articolo 38, par. 1).

La disciplina prevede, inoltre, la figura di un **responsabile della protezione dei dati personali** nominato dal consiglio di amministrazione tra i membri del personale dell’Agenzia, con un mandato di quattro anni rinnovabile fino agli otto complessivi, dotato di specifiche garanzie di indipendenza, le cui funzioni sono tra l’altro:

- garantire l’**applicazione** delle disposizioni del regolamento Europol in materia di dati personali;
- garantire che sia mantenuta **traccia** del trasferimento e del **ricevimento** dei dati personali secondo il regolamento citato;
- garantire che gli interessati siano **informati**, su richiesta, dei rispettivi diritti;
- **cooperare** con il **Garante europeo** per la protezione dei dati personali;
- redigere una **relazione annuale** e trasmetterla al consiglio di amministrazione e al Garante citato;
- tenere un **registro delle violazioni dei dati**.

Da ultimo, oltre al potere di **accesso** a tutti i dati trattati e tutti i locali dell’Agenzia, al responsabile è attribuita la facoltà di **chiedere** ai principali organi direttivi di Europol di **porre rimedio** alle **violazioni** delle regole sulla protezione

dei dati, potendo altresì, in caso di diniego, **rivolgersi** direttamente al **Garante** citato (articolo 42).

Il Capo VI del regolamento Europol attribuisce al Garante europeo per la protezione dei dati personali (GEPD - in cooperazione con le autorità nazionali designate dagli Stati membri) le principali funzioni di sorveglianza circa l'applicazione da parte di Europol del quadro giuridico specifico, e di qualsiasi altro atto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, sul legittimo trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività dell'Agenzia.

Il GEPD svolge anzitutto attività consultiva, di propria iniziativa o su richiesta da parte di **Europol**, su qualsiasi argomento circa il trattamento dei dati, anche in via **preventiva** rispetto a **nuovi** tipi di **trattamento** da effettuare (articoli 39 e 43, paragrafo 2, lettera *d*)).

In generale, la disciplina conferisce a tale organismo poteri di **indagine** (anche in assenza di reclamo da parte degli interessati) che il GEPD svolge, tra altro, esercitando il potere di **accesso** a tutti i **dati personali** e informazioni, nonché a tutti i **locali** di Europol.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio, il GEPD può, tra l'altro:

- offrire **consulenza** agli interessati sull'esercizio dei loro diritti;
- rivolgersi a Europol in caso di **presunta violazione** delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, presentare **proposte** volte a **porvi rimedio**;
- **ordinare** che siano **soddisfatte** le **richieste** di esercizio di determinati diritti (accesso ai dati o modifiche nel trattamento) in relazione ai dati allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli 36 e 37;
- ordinare a Europol di effettuare la **rettifica**, la **limitazione** dell'**accesso**, la **cancellazione** o la **distruzione** dei dati personali che sono stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali tali dati sono stati comunicati;
- **vietare** a titolo provvisorio o definitivo i trattamenti da parte di Europol che violano le disposizioni sul trattamento dei dati personali;

- rivolgersi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e adire la Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni previste dal TFUE o intervenire nelle cause dinanzi alla stessa Corte (articolo 43).

La vigilanza del GEPD è svolta in **collaborazione** con le **autorità nazionali designate**, in particolare tramite il **Consiglio di cooperazione**, un forum cui sono attribuite **funzioni consultive** nel quale vengono principalmente discusse questioni di carattere comune e sviluppate **linee guida e migliori pratiche** (articolo 45). Da ultimo, si ricorda che le autorità nazionali svolgono la vigilanza sulla liceità del **trasferimento, reperimento e comunicazione** a Europol di **dati personali** da parte degli **Stati membri** interessati.

Il nuovo regime attribuisce all'interessato lo strumento del reclamo al GEPD ove si ritenga il trattamento dei dati non conforme alle disposizioni del regolamento Europol; su tale reclamo, a seconda dei casi, il GEPD decide autonomamente o in cooperazione con le autorità nazionali designate (articolo 47).

Avverso tali decisioni è possibile ricorrere innanzi alla Corte di giustizia dell'UE (articolo 48).

Infine, l'articolo 50 stabilisce che la persona fisica che subisca un **danno** cagionato da un **trattamento illecito** dei dati ha il diritto di ottenere il **risarcimento** del danno da **Europol**, conformemente all'articolo 340 TFEU, o dallo **Stato membro** in cui si è verificato il fatto generatore del danno, conformemente al diritto nazionale.

L'azione contro Europol è proposta dalle persone fisiche dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, mentre quella contro lo Stato membro è da esse proposta dinanzi all'autorità giurisdizionale competente di tale Stato membro.

Il primo monitoraggio da parte del GEPD sulle attività di Europol

Il Garante europeo sulla protezione dei dati personali ha dato conto delle prime attività di sorveglianza su Europol, nel [Rapporto annuale 2017](#) (presentato nel marzo del 2018). In particolare, nei primi mesi di sorveglianza il GEPD è stato consultato da Europol in merito alle modalità di trattamento dei dati personali nell'ambito di **progetti di analisi operative** dell'Agenzia (volte a sostenere attività di indagini e operazioni di

intelligence) in specifici **settori criminali**, ed ha altresì trasmesso all’Agenzia un **parere** circa le **linee guida** da essa provvisoriamente adottate sul concetto di **trattamento integrato dei dati** da parte di Europol.

Inoltre, alla fine del 2017, il GEPD ha condotto la prima **ispezione** presso l’Agenzia che ha riguardato, tra l’altro, il **ciclo di vita** dei dati trattati da Europol, una valutazione dei **sistemi di sicurezza** informatica, il rispetto delle disposizioni in materia di limiti di **conservazione** e di **cancellazione** dei dati.

Il GEPD, nel 2017, ha altresì ricevuto tre richieste d **consultazione preventiva** da parte di Europol, nonché due **reclami**, uno solo dei quali è stato dichiarato ammissibile. Tale reclamo (alla fine del 2017 ancora oggetto di indagine) ha riguardato il diniego di **accesso ai dati personali** da parte dell’interessato.